

Pagamento bollo su auto in leasing

A cura di Antonio Gigliotti

In ipotesi di autoveicolo concesso in leasing, il soggetto tenuto al pagamento del bollo auto o che, in caso d'inadempimento, subisce la riscossione coattiva da parte dell'ente impositore, va individuato, fino al 15 agosto 2009, nel proprietario/concedente dello stesso, mentre da detta data in poi, nell'utilizzatore. Lo ha riaffermato la **Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, con la sentenza numero 4507 del 21 marzo 2012.**

Il principio

In ipotesi di autoveicolo concesso in leasing, il soggetto tenuto al pagamento del bollo auto o che, in caso d'inadempimento, subisce la riscossione coattiva da parte dell'ente impositore, va individuato, fino al 15 agosto 2009, nel proprietario/concedente dello stesso, mentre da detta data in poi, nell'utilizzatore. Lo ha sostenuto la Sezione Tributaria Civile della Cassazione, con la sentenza numero 4507 del 21 marzo 2012, dando di fatto continuità ad un principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità.

Il caso: i 2960 avvisi

La questione affrontata e risolta dalla Cassazione è scaturita dai seguenti fatti di causa.


Una società di capitali si vedeva notificare la bellezza di 2960 avvisi di accertamento, a titolo di tassa automobilistica dovuta per l'anno 2004, in relazione alcuni veicoli concessi in leasing.

Gli avvisi venivano prontamente impugnati con successo dinanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

Di poi, la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia, la quale, in riforma della sentenza di prime cure, accoglieva l'appello proposto dalla Regione, affermando la piena legittimità dell'accertamento.

La reazione della contribuente non si faceva attendere e la vicenda approdava in Cassazione.

Con il termine leasing (dall'inglese to lease che significa affittare) si indica la forma contrattuale di finanziamento attraverso la quale il soggetto, definito locatore, concede a un altro soggetto, definito utilizzatore, il diritto di utilizzare un qualsivoglia bene, ricambiando tale utilizzo con il pagamento di un canone periodico. In particolare, acquistare l'automobile in leasing prevede che, al termine del contratto, l'utilizzatore possa acquistare definitivamente l'auto attraverso il pagamento di una maxirata finale. Nel caso dell'acquisto in leasing di un'automobile, il venditore dell'auto non vende il veicolo direttamente all'utilizzatore, ma lo vende alla società di leasing. Questo accade perché spesso le case costruttrici hanno agevolazioni e convenzioni nei confronti delle società di leasing di riferimento. La società di leasing che stipula il contratto con la rivendita, acquisisce di fatto la proprietà del veicolo, dopo aver effettuato un'istruttoria attraverso la quale va a valutare l'affidabilità dell'utilizzatore finale, ovvero il richiedente leasing. Ne deriva che l'utilizzatore è colui che sceglie il modello e la marca di auto che andrà ad acquistare attraverso il leasing, e che pagherà tramite un canone periodico, che va a intervallare le due maxirate iniziale e finale. La maxirata finale sarà pagata solo se l'utilizzatore finale deciderà di riscattare l'auto. Per quanto concerne, infine, il pagamento del bollo auto v'è da dire che, nell'ambito dell'autonomia contrattuale, è prassi consolidata farlo ricadere sull'utilizzatore del mezzo.



Motivi del ricorso

Sostanzialmente, la società contribuente, con il ricorso di legittimità, ha contestato gli assunti della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia circa il presupposto della tassa *de quo* (bollo auto), per l'anno in contestazione.

A parere del giudice d'appello infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 32 D.L. 953/82:

³⁵₁₇ **per il 2004**, tale presupposto era rappresentato dalla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul veicolo concesso in leasing.

Per la contribuente invece il soggetto passivo della tassa in parola doveva individuarsi non già nella società proprietaria/concedente, ma nel soggetto avente l'effettiva disponibilità del mezzo, ossia l'utilizzatore.

Pertanto:

³⁵₁₇ con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione del citato art 5, co. 32, nonché degli artt. 94, co. 7 C.d.S. e 39 della Legge 10/2003 della Regione Lombardia, unitamente al vizio di motivazione;

con il secondo, la violazione dell'art. 7 co. 2 della Legge 99/2009, laddove la CTR aveva **negato l'efficacia retroattiva** di detto articolo, che ha aggiunto tra i soggetti obbligati al pagamento della tassa "gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria".

Il rigetto

I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati infondati dagli Ermellini, che hanno così rigettato il ricorso.

In ordine ai rilievi mossi dalla contribuente, si è osservato che l'art. 5, comma 32, D.L. n. 953/1982 prevedeva che tenuti al pagamento della tassa in oggetto fossero coloro i quali risultassero, dal pubblico registro automobilistico, proprietari del veicolo in esso iscritto, con la conseguenza che il soggetto passivo del tributo doveva essere individuato in funzione della titolarità del diritto di proprietà del veicolo, in base alle risultanze del pubblico registro automobilistico, il quale pone solo una presunzione relativa, che può essere vinta con prova contraria.

Tale dato normativo ha, quindi, portato a ritenere che:

³⁵₁₇ nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing - il soggetto passivo della tassa di possesso debba essere considerato - **nella vigenza del testo originario della norma in questione** - il proprietario/concedente dello stesso e non l'utilizzatore.

A nulla rilevando il fatto che, in caso di trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto o della stipulazione di un contratto di locazione finanziaria, si debba trascrivere il trasferimento:

³⁵/₁₇ “giacché la ratio di tale disposizione non è quella di individuare il soggetto passivo della tassa, bensì quella di poter identificare il soggetto sul quale gravano le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle disposizioni del codice della strada, nonché di facilitare il danneggiato nell'identificazione del corresponsabile solidale in caso di sinistro [...]”.

Infine, quanto alla modifica apportata all'art. 5, del D.L. n. 953/1982, dall'art. 7, comma 2, della Legge 99/2009, il quale ha annoverato tra i soggetti passivi del tributo in questione gli “usufruttuari, ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”, non avendo la stessa natura né interpretativa, né procedimentale, bensì innovativa e sostanziale, ha valenza:

a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (15 agosto 2009), quindi non può trovare applicazione con riferimento al caso di specie.

Soggetto sottoposto alla potestà tributaria

Ebbene, il riportato orientamento giurisprudenziale, che oramai può dirsi consolidato, rende possibile individuare colui che è **sottoposto alla potestà tributaria o, in caso di inadempimento, subisce la riscossione coattiva da parte dell'ente impositore**, nei seguenti termini:

Fino al 15 agosto 2009

Soggetto obbligato al pagamento del bollo auto era **il concedente**, in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale sul veicolo.

In altre parole, il soggetto passivo del tributo era colui che risultava al PRA proprietario del veicolo.

Dal 15 agosto 2009 in poi

Soggetti obbligati sono **usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.**

La trascrizione del leasing è funzionale

all'identificazione del soggetto sul quale gravano le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle disposizioni del Codice della Strada;
facilita il danneggiato nell'identificazione del corresponsabile in solido in caso di sinistro.

Immatricolazione veicoli ceduti in leasing

L'immatricolazione di un veicolo in locazione finanziaria deve essere fatta a nome del proprietario, cioè del locatore (esempio la Società di leasing) che conserva la proprietà del veicolo per tutta la durata della locazione, menzionando, però, sulla carta di circolazione:

³⁵₁₇ i dati del locatario o conduttore che, durante la locazione, ha la piena disponibilità del veicolo;

³⁵₁₇ la decorrenza;

³⁵₁₇ il termine di scadenza del contratto di leasing.

Tutte le variazioni che dovessero intervenire nel rapporto di locazione o negli altri elementi contrattuali (cambio di residenza del locatario, cessione a nuovo locatario, ecc.) implicano un aggiornamento della carta di circolazione. Il riscatto del veicolo al termine della locazione comporta, a cura dell'utilizzatore, il passaggio di proprietà, mentre se l'utilizzatore non esercita l'opzione di acquisto, sarà cura del proprietario/locatore richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione.

19 ottobre 2012

Antonio Gigliotti